

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

 Datore\_Lavoro\_Pubblico   
 Datore\_lavoro\_Privato   
 CSP/CSE   
 Dirigente   
 Responsabile\_Lavori  
 Committente   
 Preposto   
 RSPP   
 Lavoratore  
 Altro 

## Esito

 Assoluzione  
 Condanna   
 Pena detentiva   
 Pena detentiva+pecuniaria   
 Pena pecuniaria   
 Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
 Risarcimento alla costruita parte civile  
 Altri elementi 
Quantum 
 1\* Grado 
 2\* Grado 
 precedente cassazione 
 Precedente appello 

## Classificazione evento

 Infortunio   
 Malattia   
 Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
 Morte

## Soggetto leso

 Operaio   
 Artigiano   
 Impiegato   
 Imprenditore   
 Ulteriori soggetti lesi   
 Altro    
 Salute Sicurezza 

## Fattispecie

## Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato   
 Pubblico   
 Cantiere   
 Ufficio  
 Fabbrica   
 Altro

## Principio di diritto

Non è giuridicamente corretta la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato l'insussistenza di una sua posizione di garanzia, per essere stata di competenza del RUP, e non già del CSE e del direttore dei lavori, la responsabilità della sicurezza del cantiere in occasione dello svolgimento di lavori pubblici, secondo quanto previsto dalla disciplina del d.lgs. n. 50 del 2016 e del d.lgs. n. 81 del 2008. Sarebbe spettato al solo RUP, cioè, il compito di verificare l'avvenuta predisposizione da parte delle imprese esecutrici delle misure di sicurezza indicate dal Sindaco nell'ordinanza n. xx. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, invece, il suddetto compito gravava in modo specifico nei confronti dell'imputato, avendo costui dovuto provvedere, nella ricoperta qualità di CSE e direttore dei lavori, a impartire specifiche disposizioni volte a garantire la sicurezza di lavoratori e terzi all'interno del cantiere, anche assicurandosi che tali disposizioni venissero effettivamente adottate.

Per come adeguatamente precisato dalla Corte di appello, con corretta individuazione delle ragioni di responsabilità del prevenuto, nel caso di specie devono trovare applicazione, trattandosi di "cantiere mobile", le previsioni dell'art. 92, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere verificato il xy l'idoneità e l'adeguamento del Piano Operativo di Sicurezza e di Coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, nonché dell'art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere adottato l'imputato, pur dopo avere riscontrato la presenza nell'area del cantiere di un grave pericolo, il provvedimento di sospensione dei lavori fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese esecutrici. Il prevenuto, cioè, pur nella consapevolezza di quali rischi comportasse la mancata chiusura totale del cantiere a terzi estranei, non aveva dato disposizioni sufficientemente specifiche circa il tipo di segnalazioni da applicare, le modalità con cui la strada doveva essere chiusa e i punti in cui dovevano essere realizzati gli sbarramenti - per l'effetto integrando conseguentemente il POS – infine omettendo di accertare l'avvenuto esatto adempimento delle prescrizioni da lui impartite.

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso in Roma il 1° ottobre 2024.

## Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**